

C_2021357IT.01001301.xml
6.9.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/13

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 29 giugno 2021 — HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-397/21)

(2021/C 357/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék.

Parti

Ricorrente: HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1.

Se le disposizioni della direttiva IVA (1), lette alla luce dei suoi principi generali, in particolare dei principi di effettività e di neutralità fiscale, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa e alla relativa prassi nazionale in forza delle quali, quando un soggetto passivo IVA emette erroneamente una fattura con IVA per una cessione esente da IVA e versa tale imposta all'Erario in modo dimostrabile, e il destinatario della fattura paga l'IVA di cui trattasi all'emittente della fattura, l'autorità tributaria nazionale non restituisce tale IVA né all'emittente né al destinatario della fattura.

2.

In caso di risposta affermativa della Corte di giustizia alla prima questione pregiudiziale, se le disposizioni della direttiva IVA, lette alla luce dei suoi principi generali, in particolare dei principi di effettività, di neutralità fiscale e di non-discriminazione, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nel caso descritto nella precedente questione, non consenta in alcun modo al destinatario della fattura di rivolgersi direttamente all'autorità tributaria nazionale per chiedere il rimborso dell'IVA o lo consenta solo laddove sia impossibile o estremamente difficile chiedere tale rimborso dell'IVA mediante altri strumenti di diritto civile, in particolare quando nel frattempo sia sopravvenuta la messa in liquidazione dell'emittente della

fattura.

3.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale, se in un caso siffatto l'autorità tributaria nazionale sia obbligata a pagare gli interessi sull'IVA oggetto di rimborso e, in tal caso, per quale periodo di tempo, e se tale obbligo sia soggetto alle regole generali di rimborso dell'IVA.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).